



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

**SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE DELLE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**LOTTO 2 CIG 70976405D0  
ATS SARDEGNA E AOU SASSARI**

**CONVENZIONE QUADRO**



Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

## Indice

<b>Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 2 - Definizioni.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 4 - Oggetto .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 6 - Modalità di conclusione .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 7 - Durata.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e clausola sociale.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 12 - Verifica e controllo quali/quantitativo.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 13 - Corrispettivi.....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti.....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 16 - Trasparenza.....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 17 - Penali .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 18 – Cauzione definitiva .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 19 - Riservatezza .....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 20 – Danni responsabilità civile e assicurativa .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa.....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 22 - Recesso .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 23 - Subappalto .....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore .....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 26 - Responsabile del servizio .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 27 - Proprietà delle attrezzature.....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali .....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento.....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 31 - Foro competente.....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 32 - Clausola finale.....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 33 - Accettazione espressa clausole contrattuali .....</b>	<b>31</b>

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

**CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E  
CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON  
PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**LOTTO 2 – ATS SARDEGNA e AOU SASSARI**

**TRA**

Il Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza, (di seguito nominato, per brevità, anche Centrale di committenza), con sede legale in Cagliari, Viale Trento, 69, in persona del Direttore del Servizio Sebastiano Bitti, nato a Nuoro, il 25 aprile 1955

**E**

Romano Pilia nato a Monastir, il 7 ottobre 1960, C.F. PLIRMN60R07F333N, residente in Siliqua, loc. Matta Mala, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore delegato della Eco Travel Srl, mandataria del RTI con Setrand Srl - Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti), con sede legale in Elmas (CA), via Caduti di Nassirya, C.F. – P.IVA 02299270922 - REA CA172908, (di seguito nominato, per brevità, anche “**Fornitore**”)

**PREMESSO CHE**

- con determinazione prot. n. 27840, Rep. n. 1210 del 31 maggio 2017, il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, articolata in 2 lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull'intero territorio della Regione Autonoma della Sardegna per l'affidamento dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna;
- con determinazione prot. n. 4399, Rep. n. 143 del 6 maggio 2019, il Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato il lotto 2 dell'appalto al RTI composto da Eco Travel Srl (mandataria) e Setrand Srl - Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti), e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura (contratti) nei quali saranno specificate le prestazioni di servizi da fornire;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- la Centrale regionale ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché è in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. Tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale regionale di committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie con l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna Azienda fonte di obbligazione;
- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Centrale regionale nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

**TUTTO CIO PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  
DEL PRESENTE ATTO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il capitolato tecnico con i relativi allegati, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 2 - Definizioni**

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- **Atti di gara:** il capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la *“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna”*;
- **Aziende sanitarie:** le Aziende sanitarie della Regione Sardegna nell'ambito delle quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- **Convenzione:** il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura;
- **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it> dedicato e gestito dalla Direzione generale della Centrale regionale di committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende l'importo a base d'asta di ciascun lotto di riferimento.

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura è regolata in via graduata:
  - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Centrale regionale, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'offerta tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie medesime, mediante emissione di ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto 2 a € 14.872.283,90 IVA esclusa, al netto dei costi per rischi da interferenza (DUVRI) pari a € 16.700,00. Il Fornitore, altresì, ha indicato nella propria offerta economica l'incidenza degli oneri da rischio specifico, pari a € 148.722,00.
3. Qualora prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, si dovesse esaurire l'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al sito [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) da parte delle Aziende sanitarie tramite un loro rappresentante.
2. Le Aziende sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

#### **Articolo 6 - Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi ordinativi di fornitura inviati dalle Aziende sanitarie.
2. Gli ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione dei servizi indicati in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a erogare gli stessi e a consegnare i contenitori con le modalità di seguito stabilite e descritte dal capitolato tecnico e nell'offerta del Fornitore, nei luoghi esattamente indicati, nell'Ordinativo di fornitura o nella singola richiesta di consegna.

#### **Articolo 7 - Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Centrale regionale di Committenza, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 4 la Convenzione verrà considerata conclusa.
  4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere ordinativi di fornitura
  5. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere una o più convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale regionale, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
  6. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende sanitarie contraenti mediante gli ordinativi di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione, avranno durata massima triennale decorrente dalla data di stipula della Convenzione, ovvero tutti gli ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie avranno la medesima scadenza, pari al 36° mese successivo dalla data di stipula della presente Convenzione.
  7. Il valore dell'Ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
  8. Le Aziende si riservano, nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore da parte della Centrale regionale, di disporre la proroga degli ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

#### **Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, o, comunque, dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale regionale e le Aziende sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende sanitarie contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende sanitarie stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Azienda sanitaria contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale regionale, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di fornitura.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza, nonché alle Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende sanitarie e/o alla Centrale regionale di committenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli ordinativi di fornitura.
12. Resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri ordinativi di fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende sanitarie.
13. Inoltre, ciascuna Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli ordinativi di fornitura emessi.

#### **Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli atti di gara;
  - b) fornire tutti i contenitori e le etichette e provvedere ai ritiri degli stessi con le frequenze concordate, nel rispetto di quanto statuito nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa;
  - c) eseguire le attività di pesatura, di rilevazione della radioattività e tutte le analisi, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto, nel rispetto di quanto statuito nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- d) provvedere alla gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche, nel rispetto di quanto statuito nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa;
- e) effettuare le operazioni di trasporto esterno per il conferimento dei rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero, nel rispetto di quanto statuito nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa;
- f) garantire il supporto in tutte le attività di registrazione (FIR, Registro, MUD, SISTRI) così come richiesto nel capitolato tecnico;
- g) manlevare e tenere indenne la Centrale regionale di committenza nonché le Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- h) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- i) eseguire tutti i servizi richiesti secondo le modalità concordate con le Aziende sanitarie contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel capitolato tecnico;
- j) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- k) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale regionale di committenza di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti.
- l) su richiesta scritta della Centrale regionale di committenza o delle singole Aziende sanitarie contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle Aziende sanitarie contraenti e alla Centrale regionale di committenza un flusso informativo, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento per le Aziende sanitarie e alla scadenza del semestre di riferimento per la Centrale regionale, contenente le seguenti informazioni minime:
  - Azienda sanitaria contraente;
  - tipologia e chilogrammi di rifiuto prodotto;
  - tipologia e numero di contenitori utilizzati;
  - analisi funzionali al monitoraggio dei contratti, alla rilevazione degli scostamenti e alla individuazione di potenziali criticità;
  - altre informazioni espressamente richieste dalla Centrale regionale di committenza e/o dall'Azienda sanitaria contraente.
3. Alla stipula della Convenzione Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9 alle ore 17 per le operazioni di pronto intervento, per le bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

#### **Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e clausola sociale**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Ai sensi degli artt. 50 e 100 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare il Fornitore si impegna ad assumere prioritariamente, qualora abbia esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, il personale regolarmente e continuativamente impiegato dalla precedente gestione alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

#### **Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e nell'offerta tecnica del Fornitore, se migliorativa.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione del servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle frequenze di trasporto e di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### **Articolo 12 - Verifica e controllo quali/quantitativo**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale regionale di committenza ed alle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, per

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

### **Articolo 13 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente per l'affidamento dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'offerta economica.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei contenitori e di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli altri atti di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 del codice civile).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende sanitarie contraenti.

#### **Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. La remunerazione del servizio per tutti i rifiuti oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA.
7. In particolare per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03\* - 18.02.02\*) e medicinali citotossici e citostatici (CER 18.01.08\*) la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza al netto dei contenitori, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in euro al netto dell'IVA.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

### **Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT5610103001407000063129946.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale regionale di committenza e alle Aziende sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7 della L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda sanitaria contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda sanitaria stessa.
7. L'Azienda sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.



Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

## **Articolo 16 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 17 - Penali**

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Centrale regionale o all'Azienda sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'offerta tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore le seguenti penali:
  - per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione, l'Azienda sanitaria applica una penale pari all'uno per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura;
  - nel caso in cui il Fornitore non esegua le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto, per ogni inadempimento, l'Azienda sanitaria applica una penale pari all'uno per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura;
  - per l'impiego di contenitori rigidi diversi da quelli offerti in sede di gara, l'Azienda sanitaria applica una penale pari all'uno per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione. Per la ripetuta non conformità nella fornitura dei contenitori (maggiore di 3 giorni o di 3 consegne), l'Azienda sanitaria applica itore una penale

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- pari all'uno per mille sull'ammontare annuo dell'Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione;
- per i contenitori rigidi destinati ad aree ad alto rischio forniti con imballaggi difettosi, mancanti o carenti rispetto alle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, l'Azienda sanitaria applica una penale pari all'uno per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione;
  - nel caso vengano consegnati contenitori difettosi e/o visibilmente sporchi e/o usurati, l'Azienda sanitaria applica una penale pari all'uno per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione;
  - nel caso in cui le operazioni di pesatura non siano conformi a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa, l'Azienda sanitaria applica una penale pari all'uno per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni inadempienza;
  - nel caso in cui non vengano eseguite le operazioni di rilevazione di radioattività ovvero non siano conformi a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa, l'Azienda sanitaria applica una penale pari all'uno per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni inadempienza;
  - nel caso in cui il servizio di trasporto non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara e/o nell'offerta tecnica, l'Azienda sanitaria applica una penale all'uno per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni inadempienza;
  - nel caso in cui il servizio di conferimento agli impianti di smaltimento/recupero non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica, l'Azienda sanitaria applica una penale pari allo zero virgola cinque per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni conferimento;
  - nel caso in cui il Referente del fornitore non sia stato ripetutamente reperibile nelle fasce orarie di competenza, l'Azienda sanitaria applica una penale pari allo zero virgola tre per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno di irreperibilità;
  - per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione nel caso in cui non venga rispettata la periodicità delle analisi per valutare l'assenza di pericolosità del rifiuto ovvero a seguito di analisi sia rilevata la sussistenza della pericolosità del rifiuto l'Azienda sanitaria applicherà una penale pari allo zero virgola cinque per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura per ciascuna non conformità;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- nel caso in cui non venga trasmessa la 4<sup>a</sup> copia del formulario entro i termini di legge, ovvero tale copia non sia debitamente compilata, l'Azienda sanitaria applica una penale pari all'uno per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura;
  - nel caso in cui non vengano trasmesse entro i termini previsti nel capitolato tecnico, le informazioni necessarie per la compilazione del MUD, l'Azienda sanitaria applica una penale pari all'uno per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura;
  - per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica la Centrale regionale di committenza e/o l'Azienda sanitaria contraente applicherà/anno una penale pari a € 25,00, fino alla trasmissione della reportistica.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Centrale regionale di committenza o dall'Azienda sanitaria contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Centrale regionale di committenza o dell'Azienda sanitaria contraente che hanno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
  3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
  4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Centrale regionale di committenza e/o della singola Azienda sanitaria contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
  5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
  6. L'Azienda sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura, mentre la Centrale di committenza potrà applicare penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende sanitarie contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Articolo 18 – Cauzione definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale regionale di committenza e delle Aziende sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di un notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2 del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente "Articolo 17 - Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale regionale di committenza e delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di ragione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende sanitarie contraenti comunicano alla Centrale regionale di committenza, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Centrale regionale di committenza.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Sardegna.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Centrale regionale di committenza e le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

#### **Articolo 19 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale regionale di committenza, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 20 – Danni responsabilità civile e assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato copia della polizza assicurativa, stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale regionale di committenza che delle Aziende sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 del Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 del Codice civile.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

## **Articolo 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende sanitarie, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, potranno risolvere l'ordinativo di fornitura ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda sanitaria contraente e/o dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinario di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda sanitaria contraente può risolvere di diritto i singoli ordinativi di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
  - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
  - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinario di fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".
4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale regionale di committenza, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
  - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - nel caso in cui almeno tre Aziende sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
  - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - in caso di cancellazione dell'iscrizione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 5.
5. La Centrale regionale di committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si



Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende sanitarie.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di fornitura, la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo degli Ordinativi di fornitura risolti.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda sanitaria contraente e/o della Centrale regionale di committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale regionale di committenza e/o le Aziende sanitarie per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.

#### **Articolo 22 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, le Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale di committenza per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
  - gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
  - cessione del contratto;
  - applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.
6. L'Azienda sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

### **Articolo 23 - Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non ha espresso la volontà di ricorrere all'istituto del subappalto, pertanto non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

### **Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.
3. Le Aziende sanitarie contraenti e/o la Centrale regionale si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

### **Articolo 26 - Responsabile del servizio**

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Cristian Azara, il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale regionale di committenza nonché di ciascuna Azienda sanitaria contraente.

I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 070 240790, indirizzo e-mail [enrica.salvini@ecotravelsrl.it](mailto:enrica.salvini@ecotravelsrl.it), PEC [ecotravelsrl@legalmail.it](mailto:ecotravelsrl@legalmail.it).

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché a ciascuna Azienda sanitaria contraente.

### **Articolo 27 - Proprietà delle attrezzature**

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
2. Al termine del contratto l'Azienda sanitaria contraente acquisirà la proprietà delle sole attrezzature specificamente individuate nella Relazione tecnica, da cui risulti la permanenza nella disponibilità dell'Azienda stessa.

### **Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Centrale regionale di committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale regionale di committenza, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura ed ai fini del

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale regionale di committenza risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
  - nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice;
  - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
  - nel trasmettere alla Centrale regionale di committenza, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Centrale regionale di committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale regionale di committenza tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- nel consentire alla Centrale regionale di committenza, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

#### **Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, etc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **Articolo 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 31 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Centrale regionale di committenza è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **Articolo 32 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie contraenti non costituisce

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

### **Articolo 33 - Accettazione espressa clausole contrattuali**

Il sottoscritto Romano Pilia, in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Eco Travel Srl, mandataria del RTI con Setrand Srl - Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino ed È Ambiente Srl (mandanti), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),
- Articolo 4 (Oggetto),
- Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione),
- Articolo 7 (Durata),
- Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità),
- Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore),
- Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro),
- Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo),
- Articolo 13 (Corrispettivi),
- Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti),
- Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari),
- Articolo 16 (Trasparenza),

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio forniture e servizi

- Articolo 17 (Penali),
- Articolo 18 (Cauzione definitiva),
- Articolo 19 (Riservatezza),
- Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa),
- Articolo 21 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa),
- Articolo 22 (Recesso),
- Articolo 23 (Subappalto),
- Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti),
- Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore),
- Articolo 27 (Proprietà delle attrezzature),
- Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento),
- Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali),
- Articolo 30 (Foro competente),
- Articolo 32 (Clausola finale).

Direzione generale della Centrale regionale di committenza Il Direttore del servizio forniture e servizi Sebastiano Bitti (firmato digitalmente)	RTI Ecotravel Srl, Setrand Srl - Verde Vita Srl - Longoni Srl - Ditta Muceli Nino- È Ambiente Srl Il legale rappresentante Romano Pilia (firmato digitalmente)
--	--